



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 2

Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale, di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale *University* (www.university.it). **L'iscrizione *online* è attiva dal giorno 30 giugno 2021 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 22 luglio 2021.**
2. Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, il candidato, all'atto dell'iscrizione, potrà eseguire un test psicoattitudinale, avente carattere facoltativo, nonché effettuare la simulazione proposta, secondo le seguenti sezioni:
 - a. la prima sezione contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità, l'orientamento accademico e l'orientamento professionale del candidato;
 - b. la seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti secondo la ripartizione per materia definita dal presente al decreto per il rispettivo corso di laurea.

Al termine della somministrazione dei sessanta quesiti di cui al precedente punto b) il candidato potrà acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date, corrette e/o errate.

Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il **2 agosto 2021**.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le università inviano entro e non oltre il 13 agosto 2021 al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

3. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale *University*, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali,

attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *



Il Ministro dell'università e della ricerca

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza/Domicilio: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/ cellulare (a)

Per le nozioni di residenza e domicilio si ha riguardo alle nozioni presenti nel codice civile all'art. 43

“Art. 43 cod.civ. “*residenza e domicilio*”

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere obbligatoriamente inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato, salvo quanto previsto nell'allegato 3 al punto “*Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici*”.

Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

4. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare la sede nella quale intende svolgere il test di ammissione (esclusivamente sede di residenza o domicilio) e, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) 22 luglio 2021. Farà fede in ogni caso l'ultima “*conferma*” espressa dal candidato entro tale termine.

Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata da CINECA all'atto dell'iscrizione, come previsto nell'allegato 1, punto 8 , lett. a)

I candidati dei paesi UE ed extra UE residenti all'estero sostengono la prova di ammissione nella sede indicata come prima preferenza.



Il Ministro dell'università e della ricerca

5. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Corso di laurea	Data pubblicazione punteggi della prova
medicina veterinaria	15 settembre 2021
medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria	17 settembre 2021

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

6. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato *pdf*. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito web riservato.

7. Il giorno **24 settembre 2021**, sulla propria pagina riservata del portale *University*, i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

8. Il giorno **28 settembre 2021** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *University*, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

9. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

- a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **ASSEGNATO** ed è **tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato** entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
- b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 11 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

10. Il giorno **28 settembre 2021**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano **ASSEGNATI** o **PRENOTATI** al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.



Il Ministro dell'università e della ricerca

11. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al presente decreto, ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

- a) il giorno **28 settembre 2021** sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "*assegnato*" ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "*prenotato*" ovvero come "*in attesa*";
- b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;
- c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;
- d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "*posti esauriti*", devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University.** In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. ~~Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma.~~

Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione



Il Ministro dell'università e della ricerca

- e) il giorno **6 ottobre 2021**, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);
- f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

12. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti



Il Ministro dell'università e della ricerca

abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscriversi ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

14. Gli atenei devono prevedere negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

15. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono